

**DETERMINAZIONE N. 345/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n.101/2019 e Comunicazione n.101/2019 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 101/2019. prot. n. 11462 del 04/09/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 101/2019 del 4/09/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 11462 relativa alla presunta violazione della normativa in ambito ICT per la notifica delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 101/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, visto l'art. 6 bis del CAD "Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti si è provveduto a inviare una richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Interno Polstrada di Pisa e all'ufficio responsabile transizione al digitale dello stesso Ministero.

L'amministrazione ha riscontrato la suddetta richiesta richiamando l'attenzione "sul fatto che sia il Decreto Interministeriale 18 dicembre 2017 che il CAD, pur sancendo un obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti del soggetto in argomento, non escludono efficacia alla notifica effettuata tramite posta ordinaria che, in ossequio ai principi generali in tema di notificazione e conoscibilità degli atti, deve dunque considerarsi idonea a produrre gli effetti di legge, se perfezionatasi in con-

formità alle norme in materia. Al contempo è stato specificato che il destinatario della notifica effettuata tramite posta ordinaria conserva la facoltà di richiedere, all'organo accertatore, la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, ove corrisposte.”.

Contestualmente è stata presa in esame, per i necessari approfondimenti istruttori, anche la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, in relazione alla ”notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada” a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata". La Circolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: “la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.

Successivamente si è compiuta una verifica su INI-PEC al fine di verificare se l'indirizzo PEC del segnalante vi risultasse iscritto. La verifica ha avuto esito positivo.

Tuttavia, nel frattempo si è constatato che il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza è intervenuto nuovamente sull'argomento “Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada” integrando la propria precedente circolare del 20/02/2018 con ulteriori indicazioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali. È stato modificato il contesto di obbligatorietà della notifica a mezzo PEC. Infatti è stato precisato che *“nella ricerca dell'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI- PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione "professionisti" del registro INI-PEC”*.

Poiché nel caso di specie non ricorrono gli elementi indicati, si è concluso che nella questione oggetto di segnalazione non si ravvisano violazioni del CAD o di al-tre norme in ambito ICT e si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame.

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n.101/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.101/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

**DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 101/2019 e Comunicazione di archiviazione al Segnalante di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

**P. Francesco Paorici**

**Segnalazione n.101/2019 - Trattazione**

**Amministrazione segnalata: Polizia Stradale di Pisa- Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n.11462 del 04/09/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione relativa al mancato invio tramite posta elettronica certificata del verbale e addebito spese di notifica:

*“Il sottoscritto è possessore di Indirizzo PEC dal gennaio del 2008. Ho ricevuto una notifica al codice della strada di una sanzione alla quale ho provveduto immediatamente al pagamento ed alla comunicazione dei dati richiesti. Tale comunicazione è avvenuta attraverso PEC in data 06/01/19 in questa comunicazione era anche specificata la richiesta di rimborso delle spese di notifica in quanto non dovute in base alla legge CAD e ai chiarimenti del Ministero dell'Interno con la circolare 300/A/1500/18/127/9 emanata il 20 febbraio 2018. Tale richiesta perveniva per il motivo che il mio indirizzo PEC è facilmente rintracciabile sul pubblico registro INI-PEC, l'auto è aziendale e inoltre la notifica è stata consegnata proprio all'indirizzo della mia attività che non è quello della residenza (per norma le aziende sono obbligate a dotarsi di indirizzo mail PEC anche se personalmente ne ero già in possesso anche prima dell'obbligo).*

*Omesse le ricerche primarie per la notifica e notificando con busta verde addirittura ad un indirizzo che non è propriamente quello della mia residenza mi pare di evidenziare la superficialità con la quale è stata condotta l'indagine conoscitiva per la notifica caricandomi delle spese relative oltretutto a mio avviso non dovute. Per questo motivo chiedo l'intervento del Difensore Telematico in quanto ad oggi non ho avuto nemmeno una risposta scritta sull'eventuale diniego con giustificazione della mia richiesta nei 30 gg previsti. A questo punto visto che io la mia parte l'ho fatta correttamente pagando sanzione compresa di spese di notifica (a mio avviso non dovute) e relativi accessori sanzionatori come punti sulla patente, gradirei che anche la PA coinvolta facesse correttamente la Sua parte restituendomi ciò che non avrei dovuto versare. Cordialmente.”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che lo stesso, ha ricevuto la notifica di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada in modalità cartacea ed essendo titolare di un'impresa, richiede la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, richiamando le disposizioni del domicilio digitale previste dalla Circolare emessa dal Ministero dell'Interno. Il segnalante lamenta la presunta violazione dell'art. 6 bis del CAD in quanto nonostante la PEC della società sia iscritta nell'INI-PEC, lo stesso ha dovuto pagare le spese di notifica della contravvenzione.

Si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, gestito dal MISE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Nella circolare del Ministero dell'Interno è indicato l'obbligo per l'organo accertatore di notificare l'accertamento dell'illecito ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, nel caso specifico INI-PEC.

Dall'esame preliminare, visto l'art. 6 bis "Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti", si propone di inviare una richiesta chiarimenti al Ministero dell'Interno Polizia Stradale di Pisa e all'ufficio responsabile transizione al digitale dello stesso Ministero.

L'ufficio del Difensore civico per il digitale ha fatto propria la proposta e, con nota prot. 1852 del 12/02/2020 ha trasmesso una specifica richiesta di acquisizione elementi su quanto segnalato.

Con nota prot. 200001508/221.15/36.1 del 13/02/2020, acquisita agli atti dell'Agenzia per l'Italia digitale in pari data con prot. n. 1925), l'amministrazione segnalata ha riscontrato tale richiesta.

Nel suddetto riscontro, innanzitutto vengono indicati gli elementi riguardanti l'attività di verbalizzazione e notifica della violazione del codice della strada accertata a carico del segnalante dalla Polizia stradale. Al riguardo viene riferito quanto segue.

*"in data 16/10/18, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura TELELASER ELTRAFF, veniva rilevata la violazione dei limiti di velocità relativa al veicolo targato [OMISSIS]; a seguito di tale accertamento veniva redatto il verbale rm.ATX/0001009640 ex art.142/8 CDS. Il verbale in esame veniva notificato in data 22/11/18 all'intestatario del veicolo – [OMISSIS]; la notifica risulta correttamente eseguita con la consegna dell'Atto da parte dell'addetto al recapito della posta. In data 6/1/19 l'interessato provvedeva a trasmettere la prevista comunicazione relativa*

*al conducente del veicolo, con la quale chiedeva il rimborso delle spese di notifica, al quale questo Ufficio ha ritenuto di non dover procedere.”.*

Relativamente a quest'ultimo aspetto l'amministrazione segnalata ha rappresentato, quanto segue.

*“L'autovettura targata [OMISSIS] risulta intestata a persona fisica (anche se l'interessato la definisce aziendale); la richiamata circolare ministeriale nr.300/A/1500/18/127/9 del 20/2/18 (art.2) indica che attualmente la notificazione a mezzo PEC risulta obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato solidale ex art.196 CDS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito (dunque presuppone uno scambio di informazioni che può avvenire solo in caso di contestazione diretta della violazione - nel caso di specie la contestazione è differita) e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi, soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi).*

*La stessa circolare ministeriale (art.2) recita inoltre che, in attesa della formazione del pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art.6-quater CAD (la cui realizzazione e gestione è affidata all'AgID), le notifiche dei verbali di contestazione a tali soggetti seguiranno la procedura ordinaria.*

*Per quanto sopra esposto lo scrivente, ritenendo corretto l'iter procedurale adottato, non ha preso in considerazione la richiesta di rimborso delle spese di notifica sostenute dall'interessato.”.*

In relazione a quanto fin qui rappresentato dall'amministrazione segnalata ai fini della trattazione del caso si è fatto innanzitutto riferimento agli approfondimenti istruttori già svolti riguardo ad analoga segnalazione al DCD, n.100/2019.

In quella circostanza, il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, riscontrando (con nota prot. AgID n. 15556 del 18/11/2019), una richiesta di acquisizione elementi, si è espresso rappresentando quanto segue.

*“Si richiama l'attenzione sul fatto che sia il Decreto Interministeriale 18 dicembre 2017 che il CAD, pur sancendo un obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti del soggetto in argomento, non*

*escludono efficacia alla notifica effettuata tramite posta ordinaria che, in ossequio ai principi generali in tema di notificazione e conoscibilità degli atti, deve dunque considerarsi idonea a produrre gli effetti di legge, se perfezionatasi in conformità alle norme in materia. Al contempo come specificato nella circolare di questa Direzione Centrale sopra citata, il destinatario della notifica effettuata tramite posta ordinaria conserva la facoltà di richiedere, all'organo accertatore, la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, ove corrisposte.”.*

Contestualmente, per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame anche la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, in relazione alla *”notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada”* a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la *”Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata”* pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018. La Circolare, in merito all’applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *“la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, **a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.***

*La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero **abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.***

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *“in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...).”.*

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui*

*all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.”.*

Al riguardo occorre peraltro tenere presente che, nel frattempo, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è recentemente intervenuto sull'argomento Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Infatti, con la circolare prot. n. 300/A/4027/20/127/9 del 08/06/2020, il suddetto Ministero, sulla base di indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ha integrato la propria circolare del 2018 con ulteriori istruzioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali.

In particolare, attraverso la suddetta nuova circolare è stato precisato, tra l'altro, quanto segue:

*“Nella ricerca dell'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall'anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI- PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione "professionisti" del registro INI-PEC”.*

Nel caso di specie dagli elementi istruttori raccolti risulta che la violazione è stata accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata; risulta altresì che il segnalante è titolare di un'impresa e non un professionista. Pertanto, in base al quadro normativo ed interpretativo fin qui esposto, si conclude che nella questione oggetto di segnalazione non si ravvisano violazioni del CAD od altre norme in ambito ICT e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di archiviare la segnalazione.

06/07/2020

Raffaele Montanaro



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 101/2019 - Amministrazione segnalata: Polizia stradale di Pisa - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n. 11462 del 04/09/2019.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

*" Il sottoscritto è possessore di Indirizzo PEC dal gennaio del 2008. Ho ricevuto una notifica al codice della strada di una sanzione alla quale ho provveduto immediatamente al pagamento ed alla comunicazione dei dati richiesti. Tale comunicazione è avvenuta attraverso PEC in data 06/01/19 in questa comunicazione era anche specificata la richiesta di rimborso delle spese di notifica in quanto non dovute in base alla legge CAD e ai chiarimenti del Ministero dell'Interno con la circolare 300/A/1500/18/127/9 emanata il 20 febbraio 2018. Tale richiesta perveniva per il motivo che il mio indirizzo PEC è facilmente rintracciabile sul pubblico registro INI-PEC, l'auto è aziendale e inoltre la notifica è stata consegnata proprio all'indirizzo della mia attività che non è quello della residenza (per norma le aziende sono obbligate a dotarsi di indirizzo mail PEC anche se personalmente ne ero già in possesso anche prima dell'obbligo).*

*Omesse le ricerche primarie per la notifica e notificando con busta verde addirittura ad un indirizzo che non è propriamente quello della mia residenza mi pare di evidenziare la superficialità con la quale è stata condotta l'indagine conoscitiva per la notifica caricandomi delle spese relative oltretutto a mio avviso non dovute. Per questo motivo chiedo l'intervento del Difensore Telematico in quanto ad oggi non ho avuto nemmeno una risposta scritta sull'eventuale diniego con giustificazione della mia richiesta nei 30 gg previsti. A questo punto visto che io la mia parte l'ho fatta correttamente pagando sanzione compresa di spese di notifica (a mio avviso non dovute) e relativi accessori sanzionatori come punti sulla patente, gradirei che anche la PA coinvolta facesse correttamente la Sua parte restituendomi ciò che non avrei dovuto versare. Cordialmente."*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività

richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, La informiamo che, a seguito di richiesta chiarimenti inviata dallo scrivente Ufficio, L'Amministrazione segnalata, con nota prot. AgID n. 1925 del 13/02/2020, ha riferito quanto segue.

*“in data 16/10/18, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura TELELASER ELTRAFF, veniva rilevata la violazione dei limiti di velocità relativa al veicolo targato [OMISSIS]; a seguito di tale accertamento veniva redatto il verbale rm.ATX/0001009640 ex art.142/8 CDS. Il verbale in esame veniva notificato in data 22/11/18 all'intestatario del veicolo – [OMISSIS]; la notifica risulta correttamente eseguita con la consegna dell'Atto da parte dell'addetto al recapito della posta. In data 6/1/19 l'interessato provvedeva a trasmettere la prevista comunicazione relativa al conducente del veicolo, con la quale chiedeva il rimborso delle spese di notifica, al quale questo Ufficio ha ritenuto di non dover procedere.”.*

Relativamente a quest'ultimo aspetto l'amministrazione segnalata ha rappresentato, inoltre che:

*“L'autovettura targata [OMISSIS] risulta intestata a persona fisica (anche se l'interessato la definisce aziendale); la richiamata circolare ministeriale nr.300/A/1500/18/127/9 del 20/ 2/18 (art.2) indica che attualmente la notificazione a mezzo PEC risulta obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato solidale ex art.196 CDS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito (dunque presuppone uno scambio di informazioni che può avvenire solo in caso di contestazione diretta della violazione - nel caso di specie la contestazione è differita) e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi, soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese , i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi).*

*La stessa circolare ministeriale (art.2) recita inoltre che, in attesa della formazione del pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art.6-quater CAD (la cui realizzazione e gestione è affidata all'AgID), le notifiche dei verbali di contestazione a tali soggetti seguiranno la procedura ordinaria.*

*Per quanto sopra esposto lo scrivente, ritenendo corretto l'iter procedurale adottato, non ha preso in considerazione la richiesta di rimborso delle spese di notifica sostenute dall'interessato."*

Ciò premesso si evidenzia che, nel frattempo, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è recentemente intervenuto sull'argomento Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Infatti con la circolare prot. n. 300/A/4027/20/127/9 del 08/06/2020, il suddetto Ministero, sulla base di indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ha integrato la propria circolare del 2018 con ulteriori istruzioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali.

In particolare, attraverso la suddetta nuova circolare è stato precisato, tra l'altro, quanto segue:

*"Nella ricerca dell'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall'anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI- PEC **solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale.** In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione "professionisti" del registro INI-PEC".*

Tanto premesso, a fronte del riscontro fornito dall'Amministrazione segnalata in relazione al fatto che la nuova circolare del Ministero ha modificato il contesto di obbligatorietà della notifica a mezzo PEC, considerato che nel caso di specie dagli elementi istruttori raccolti risulta che la violazione al Codice della strada è stata accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata; risulta altresì che il segnalante è titolare di un'impresa e non un professionista, si è ritenuto che, in base al quadro normativo attuale, la questione segnalata non si configuri come violazione del CAD o di altre norme in ambito ICT.

Pertanto si è concluso il procedimento con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti